



A partire dall'anno d'imposta 2008 è prevista per legge l'esenzione dall'ICI delle unità adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e dal 2009 le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale dal vigente regolamento ICI .

Non godono dell'esenzione le unità immobiliari che, pur essendo utilizzate come abitazione principale , sono classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Le stesse continuano a pagare l'ICI con l'aliquota del 6 per mille.

L'esenzione non si applica neppure all'abitazione posseduta da contribuenti residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E.

PERTANTO SONO ESENTI:

- l'abitazione utilizzata come residenza dal contribuente e dalla sua famiglia;
- le pertinenze dell'abitazione (garage, cantina e simili);
- il fabbricato abitativo concesso in comodato (uso) gratuito a parente entro il primo grado (figlio o genitore) che vi risiede;
- l'ex abitazione di persona ora ricoverata in casa di riposo o struttura sanitaria di accoglienza, a condizione che il fabbricato non sia dato in locazione o in uso gratuito;
- l'abitazione assegnata ad uno dei due coniugi in caso di separazione o divorzio, per la quota di proprietà del coniuge non assegnatario, a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali su altro fabbricato idoneo all'abitazione.

IL CONTRIBUENTE PER GODERE DELL'ESENZIONE DEVE PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CUI INIZIA IL DIRITTO.

Il Comune di Elice ha stabilito la seguente aliquota e detrazioni d'imposta ai fini I.C.I. a valere per il 2009 :

- aliquota per abitazione principale : **6 per mille**

- detrazione per abitazione principale : €. **103,29**.

ALIQUOTE E DETRAZIONI SONO IDENTICHE A QUELLE IN VIGORE NEL 2008.

Il Comune di Elice in base al Regolamento I.C.I. in vigore dal 01/01/2009 stabilisce che:

- a) per abitazione principale si intende l'unità immobiliare utilizzata direttamente dal contribuente e dalla sua famiglia (residenza); costituisce abitazione principale il fabbricato concesso in comodato (uso) gratuito (non affittato) ad un parente entro il primo grado (figli o genitori) ivi residente.
- b) il garage (o altra pertinenza, gruppi catastali C2, C6 e C7 se autonomamente iscritti in catasto) a servizio dell'abitazione principale (o dell'abitazione data in comodato gratuito a parente o affine) è considerato assimilato all'abitazione principale e dal 2008 è esente da I.C.I. Si precisa che tale trattamento si applica a una sola pertinenza, cioè un solo garage o una sola pertinenza;
- c) le aree fabbricabili pagano l'ICI con l'aliquota del 6 per mille;

I FABBRICATI IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE pagano l'I.C.I. come aree fabbricabili e non quindi come fabbricati.

I TERRENI AGRICOLI: sono esenti ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. h) D.lgs 507/93

MODALITA' DI VERSAMENTO

La prima rata dev'essere versata entro il **16 giugno 2009**, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota secondo quanto disposto in materia di esenzione ICI con Decreto Legge 27/05/2008, n. 93 e regolamento comunale.

La seconda rata dev'essere versata entro il **16 dicembre 2009**, a saldo dell'imposta dovuta per l'anno intero, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.

RISCOSSIONE: viene effettuata direttamente sul ccp **12157657** intestato a *COMUNE DI ELICE SERVIZIO TESORERIA - ICI* oppure utilizzando il modello F24.

L'Ufficio Tributi del Comune di Elice è a disposizione per ogni chiarimento o informazione utile o necessaria per aiutare il contribuente a svolgere correttamente i propri adempimenti